

Commissione Tributaria Provinciale Sezione I - Napoli
Sentenza 19/11/2020 n. 8127

riunita con l'intervento dei Signori:

SALZANO FRANCESCO

- Presidente

CELENTANO PAOLO

- Relatore

DI VITA GIANLUCA

- Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2767/2020 depositato il 29/02/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.TARI 2014

contro:

NOLA COMUNE

PIAZZA DUOMO 80035 NOLA

proposto dai ricorrenti:

xx

Con ricorso rivolto a questa Commissione e contro il Comune di Nola ed a quest'ultimo notificato il 31.1.2020, la xxx impugnava l'avviso di accertamento della TARI concernente l'anno 2014 e dei relativi accessori, per un importo complessivo di 1.617,00 Euro, emesso dal predetto Comune col n. (omissis...) e notificato il 2.12.2019 sostenendo che:

- 1) il prodromico piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 non indicava gli interventi, gli investimenti e le risorse necessarie e dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per lo svolgimento di detto servizio ed era dunque stato illegittimamente approvato dal Comune di Nola;
- 2) l'immobile cui l'accertamento si riferiva era ubicato in una zona in cui il predetto Comune non effettuava la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dunque la TARI per esso dovuta doveva essere quanto meno ridotta dell'80% o del 60%, in conformità di quanto rispettivamente disposto dai commi 656 e 657 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013;
- 3) gli interessi e le sanzioni addebitabile erano illegittimi poiché non le era mai stato notificato alcun avviso bonario.

Quindi, il 29.2/3.3.2020 la ricorrente si costituiva tempestivamente in giudizio. Costituendosi a sua volta in giudizio il 30.10.2020, il Comune di Nola contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione chiedendone l'integrale rigetto.

Il 9.11.2020 la ricorrente depositava una memoria di replica per evidenziare:

a) che il Comune resistente non aveva assolto l'onere di provare la legittimità della delibera di approvazione del piano finanziario presupposto dall'avviso d'accertamento in questione, posto che non l'aveva nemmeno prodotta in giudizio;

b) che neppure i documenti prodotti invece in giudizio dal Comune resistente erano sufficienti a fornire la prova della legittimità di detta delibera, che peraltro era stata illegittimamente assunta dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale;

c) che il capannone cui si riferiva l'accertamento in questione era ubicata in una zona destinata ad insediamenti di carattere industriale e non già commerciale e dunque produceva rifiuti solidi non assimilabili a quelli urbani anche alla luce delle modifiche al testo unico ambientale (TUA) apportate dal decreto n. 116/2020 (cd. decreto imballaggi).

Infine, con decreto del 2.11.2020, il Presidente di questo Collegio disponeva che la causa passasse in decisione in data odierna sulla base degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 27, co. 2, del D.L. n. 137 del 2020, come poi accaduto, non avendo alcuna delle parti insistito per la sua discussione.

1. Le deliberazioni comunali di approvazione del "piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8, co. 1, 2 e 3, e/o della "tariffa" di cui all'art. 8, co. 4, del D.P.R. n. 158 del 1999 costituiscono atti generali emessi da una pubblica amministrazione che devono presumersi legittimi, sicché nella specie, al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, non spettava al Comune resistente dimostrarne la legittimità bensì alla stessa società ricorrente dimostrare l'illegittimità - o, per meglio dire, fornire gli elementi necessari per poter procedere in questa sede all'incidentale disapplicazione - della deliberazione del Comune di Nola con la quale venne approvato il piano finanziario presupposto dall'avviso di accertamento in questione la cui legittimità è da essa contestata.

La mancata produzione da parte del Comune di Nola della delibera della sua Giunta Municipale n. 85 del 17.9.2014, con la quale venne approvato il piano finanziario presupposto dall'avviso di accertamento nella specie impugnato, e le carenze dei documenti invece prodotti dal Comune resistente denunciate dalla società ricorrente con la sua replica del 9.11.2020 - ed invero solo in parte effettivamente sussistenti o rilevanti ai fini della presente decisione - non possono andare pertanto a discapito del primo, mentre la loro denuncia da parte della società ricorrente impedisce che possano da detti documenti essere tratti elementi di convincimento in favore di quest'ultima. Né ad esse può porre rimedio questa Commissione mediante l'uso dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che non possono essere esercitati per sollevare le parti dagli oneri probatori sulle stesse gravanti, salvo il caso, certamente non ricorrente nella specie, in cui il loro assolvimento sia oggettivamente impossibile o sommamente difficile (cfr., ad es., Cass. 27827/2018).

Peraltro, va osservato che l'avviso di accertamento nella specie impugnato indica che il piano finanziario contestato dalla società ricorrente e le tariffe comunali della TARI relative all'anno 2014 vennero approvati dal Consiglio Comunale di Nola con la propria deliberazione n. 30 del 30.9.2014 e non già (o non già solo) dalla Giunta Comunale.

2. Anche l'onere di provare i presupposti di fatto normativamente previsti per la fruizione dell'esenzione dal tributo o di una riduzione del relativo importo incombeva poi sulla società ricorrente, che non lo ha assolto e peraltro non ha nemmeno allegato di aver tempestivamente segnalato quei presupposti alla controparte.

3. La ricorrente infine non ha in alcun modo specificato su quali basi afferma che gli importi addebitati a titolo di interessi e sanzioni non sono da essa dovuti perché non le è mai stato notificato dal Comune resistente un cd. avviso bonario.

La disciplina legale della TARI non prevede infatti l'emissione e la notificazione al contribuente di un tale atto.

4. Il ricorso in esame deve pertanto essere rigettato e la società ricorrente va condannata a rifondere alla controparte le spese di causa, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua di quanto disposto dall'art. 15, co. 1, 2-ter e 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014, n. 55, a partire da quello relativo al valore della controversia, ma senza la maggiorazione di cui al comma 2-septies di questo stesso articolo, poiché il procedimento di cui all'art. 17-bis del suddetto decreto legislativo non risulta essersi effettivamente svolto.

La Commissione

- rigetta il ricorso e
- condanna la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 920,00 Euro, di cui 800,00 Euro per i compensi e 120,00 Euro per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa.

Così deciso in Napoli, il 19 novembre 2020.